



2025 FASCICOLO II

**Aldo Rocco Vitale**

**La perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita  
alla luce della sentenza n. 66 del 2025 come problema biogiuridico**

30 maggio 2025

**IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO**  
**CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO**



**Aldo Rocco Vitale**  
**La perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita  
alla luce della sentenza n. 66 del 2025 come problema biogiuridico\***

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La sentenza della n. 66 del 2025 della Corte costituzionale. – 3. La perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita come problema biogiuridico. – 4. Conclusioni.

**ABSTRACT: *The article examines the biojuridical issues of Judgment No. 66 del 2025. After examining the central points of the constitutional judge's reasoning, the differences between this ruling and previous ones are reviewed. Finally, critical reflections are made on the constitutional perimeter of the end-of-life discipline within the Italian legal system, especially with reference to the possibility of extending the suspension of life-support treatment.***

### 1. Introduzione

«Sopprimo soltanto un mezzo uomo e non me ne vorrete per questo [...]. Ascolti e mi guardi. Mi aiutano a fare i miei bisogni. E dopo mi lavano e mi asciugano. C'è di più, pago una persona per questo»<sup>1</sup>: così si esprimeva Zagreus, il protagonista delle drammatiche pagine de “La morte felice” di Albert Camus, incoraggiando Mersault, cioè colui che avrebbe dovuto somministrargli la morte, il quale pur lautamente ricompensato in denaro per il suo servizio si ritrovò a tentennare dinnanzi all'uccisione di un vecchio, malato, stanco e perfino privo delle gambe.

Lo scambio teso e intenso tra i due personaggi del racconto del filosofo francese, oramai troppo spesso dimenticato, si incentra sostanzialmente su tre assunti di ordine etico-giuridico ben identificabili.

In primo luogo: Zagreus reputa oramai di essere soltanto un mezz'uomo e di aver dunque perduto con la *deminutio* dell'integrità fisica e della salute anche la stessa integrità del valore di essere umano.

In secondo luogo: l'esigenza di essere costantemente assistito anche e soprattutto nei suoi più elementari bisogni intimi quotidiani per via della sua ridotta se non totalmente annullata



\* Contributo scientifico sottoposto a referaggio.

Aldo Rocco Vitale è Docente di Filosofia del Diritto nell'Università Europea di Roma.

<sup>1</sup> A. CAMUS, *La morte felice*, Bur, Milano, 2008, 13-41.



capacità di provvedervi autonomamente induce Zagreus a ritenere che la propria soppressione sia inoppugnabilmente giustificabile e giustificata.

In terzo luogo: non soltanto Zagreus non può più compiere in prima persona tutte quelle attività idonee alla soddisfazione delle proprie stesse necessità, ma deve per di più pagare qualcuno che lo faccia al suo posto, lasciando intendere tra le righe che oltre al danno fisico ed esistenziale, il destino avverso ha presentato un conto amaro, cioè la beffa di dover addirittura pagare per subire tutta questa sofferenza e questa umiliazione.

La richiesta di Zagreus, insomma, si basa sull'intreccio di tre dimensioni assiomatiche ancora oggi profondamente presenti e controverse nell'attuale dibattito biogiuridico: la qualità della vita<sup>2</sup>; il funzionalismo<sup>3</sup>; l'utilitarismo<sup>4</sup>.

La logica di base è quella per cui lo stesso Zagreus si considera soltanto un mezz'uomo al fine di dimezzare la gravità della rilevanza morale – nonché giuridica – della richiesta della sua soppressione, per motivi evidentemente concorrenti legati alla dimensione della dignità, della funzionalità e dell'utilità, poiché, in sostanza, soltanto ridimensionando, quasi trascurando, la rilevanza morale dell'essere umano si può trascurare, o ignorare perfino, il peso etico-giuridico della sua eliminazione.

Per umanizzare l'uccisione dell'essere umano – sembra suggerire Camus – bisogna sempre prima disumanizzare colui che si intende sopprimere, come per evidenziare la circostanza per cui l'annichilimento bio-esistenziale e giuridico presuppone sempre un previo inevitabile annullamento di ordine morale, come del resto ha confermato Abraham Heschel<sup>5</sup>.

Nel consumarsi della tragicità di questa dinamica si erige tutto lo spessore della difficoltà umana, giuridica e filosofica delle vicende legate alla disciplina della somministrazione della morte medicalmente assistita che da tempo oramai si trova al centro di sempre più numerose decisioni delle corti di merito e di legittimità, sia all'estero che in Italia, e che sempre nuovamente esigono una riflessione critica di ordine biogiuridico.

---

<sup>2</sup> «È una questione cioè di qualità della vita nelle sue fasi terminali e nessuno può escludere che le persone possano sentire tutto ciò come una minaccia all'integrità della propria identità personale, che è parte di ciò che intendiamo con dignità della persona»: D. NERI, *Eutanasia. Valori, scelte morali, dignità delle persone*, Laterza, Bari, 1995, 58.

<sup>3</sup> «Il fatto che un essere sia un essere umano, nel senso che è un membro della specie homo sapiens, non è rilevante per l'immoralità dell'ucciderlo; a fare la differenza sono, semmai, caratteristiche quali la razionalità, l'autonomia e l'autocoscienza. I neonati non posseggono queste caratteristiche. Ucciderli, dunque, non può essere considerato equivalente a uccidere esseri umani adulti o qualunque altro essere autocosciente»: P. SINGER, *Scritti su una vita etica*, Net, Milano, 2004, 205.

<sup>4</sup> M. MORI, *Utilitarismo e morale razionale. Per una teoria etica obiettivista*, Giuffrè, Milano, 1986.

<sup>5</sup> «L'annullamento morale conduce allo sterminio fisico»: A. HESCHEL, *Chi è l'uomo?*, SE, Milano, 2005, 41.



## 2. La sentenza n. 66 del 2025 della Corte costituzionale

Con la [sentenza n. 66 del 2025](#) del 20 maggio 2025 la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sul tema del fine vita, dopo le precedenti statuizioni già cristallizzate nella celebre [sentenza n. 242 del 2019](#)<sup>6</sup>, e nella più recente [decisione n. 135 del 2024](#)<sup>7</sup>.

Il caso si è sviluppato dal processo penale a carico di M.C. che ha accompagnato in Svizzera in data 2 agosto 2022 E.A. e R.N. in data 25 novembre 2022 ai fini della somministrazione delle procedure di morte assistita secondo i protocolli medico-legali previsti in quel Paese.

---

<sup>6</sup> Ex plurimis cfr.: AA.VV., *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, a cura di D'Alessandro Giovanni – Di Giovine Ombretta, Giappichelli, Torino, 2020; N. COLAIANNI, *L'aiuto al suicidio tra Corte costituzionale 242/2019 e BundesVerfassungsgericht 26 febbraio 2020*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 6/2020, 1-5; C. CUPPELLI, *Il Parlamento decide di non decidere e la corte costituzionale risponde a se stessa*, in *Sistema Penale*, 12/2019, 33-55; M. D'AMICO, *Il fine vita davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in *Osservatorio costituzionale*, 1/2020, 286-302; M. DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in *Sistema Penale*, 10 febbraio 2020; G. FORNASARI, *Paternalismo hard, paternalismo soft e antipaternalismo nella disciplina penale dell'aiuto al suicidio. Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht a confronto*, in *Sistema Penale*, 11 giugno 2020; E. FURNO, *Il caso Cappato ovvero dell'attivismo giudiziale*, in *Osservatorio AIC*, 1/2020, 303-316; C.D. LEOTTA, *L'aiuto al suicidio del malato tenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale: l'art. 580 c.p. torna davanti alla Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, Studi, [2024/II](#); F.G. PIZZETTI, *L'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, pronunciata nel corso del caso Cappato, e il diritto del paziente che rifiuta le cure salvavita a evitare un'agonia lenta e non dignitosa*, in *Rivista di Biodiritto*, 2/2019, 1-24; L. POLI, *La sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale alla luce della giurisprudenza di Strasburgo*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2020, 363-372; G. RAZZANO, *Nessun diritto di assistenza al suicidio e priorità per le cure palliative, ma la Corte costituzionale crea una deroga all'invulnerabilità della vita e chiama terapia l'aiuto al suicidio*, [Dirittifondamentali.it](#), 1/2020; N. RECCHIA, *Il suicidio medicalmente assistito tra Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht*, in *Sistema Penale*, 2/2020, 63-85; F. RINALDI, *Un totenrecht o diritto di non soffrire?*, in [Dirittifondamentali.it](#), 1/2020, 222-244; M. ROMANO, *Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della Corte costituzionale)*, in *Sistema Penale*, 8 gennaio 2020, 1-13; C. TRIPODINA, *La 'circoscritta area' di non punibilità dell'aiuto al suicidio Cronaca e commento di una sentenza annunciata*, in [Corti Supreme e salute](#), 2/2019, 1-17; F. VARI, F. PIERGENTILI, *Sull'introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento italiano*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2/2019.

<sup>7</sup> F. PIERGENTILI, A. RUGGERI, F. VARI, *Verso una liberalizzazione del suicidio assistito? (Note critiche ad una questione di costituzionalità sollevata dal Gip di Firenze)*, in [Dirittifondamentali.it](#), 2024, 1, 219; L. RISICATO, *Suicidio assistito e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale di nuovo all'attenzione della Consulta*, in [Quotidiano giuridico](#), 5 aprile 2024; V. SELLAROLI, *Aiuto al suicidio legittimo solo col presupposto di trattamenti di sostegno vitale. La parola alla Corte costituzionale*, in *Altalex*, 7 febbraio 2024; A. RUGGERI, *La Consulta equilibrista sul filo del fine-vita (a prima lettura di Corte cost. n. 135 del 2024)*, in questa *Rivista*, [II/2024](#); A.R. VITALE, *La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi bio giuridici tra il nominalismo della Corte Costituzionale e l'ontologia della realtà (giuridica)*, in questa *Rivista*, [III/2024](#).



E.A. era una paziente affetta da microcitoma polmonare trattato con chemioterapia, alla quale era stato prospettato dai medici – nel caso in cui le terapie non avessero condotto a migliori esiti – la possibilità di adoperare, in un futuro non troppo distante, il ricorso ai trattamenti di sostegno vitale.

R.N, invece, era un paziente a cui fu diagnosticato nei primi mesi del 2020 una forma di sindrome di Parkinson atipica che avrebbe causato una rapida e progressiva perdita di autonomia motoria pur senza incidere sulle capacità cognitive del soggetto, situazione successivamente aggravatasi in seguito ad una frattura al femore e allo sviluppo concomitante di aprassia, disartria, apatia, deficit della postura, deficit dell'equilibrio, del linguaggio, della memoria e degli orientamenti, nonché dei movimenti involontari.

Entrambi i soggetti, pur non essendo sottoposti a trattamenti di sostegno vitale, avevano comunque manifestato la volontà di volersi sottoporre alle procedure di morte medicalmente assistita trovando in Svizzera le condizioni per la soddisfazione delle loro intenzioni.

Lo stesso giudice remittente, del resto, ha ritenuto che fosse evidente la presenza in entrambi i casi di tre dei quattro requisiti indicati dalla [sentenza n. 242 del 2019](#), all'esito di un normato e preciso iter burocratico medico, giuridicamente rilevante anche se svoltosi all'estero, mentre sarebbe chiaramente assente il quarto, cioè l'essere tenuti in vita a mezzo di supporti vitali.

Sul punto è stata lamentata la sospetta violazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, nonché degli articoli 8 e 14 della CEDU.

Alla luce delle doglianze della prospettazione di parte sarebbe violato il principio di uguaglianza dei pazienti, stante la diversità di disciplina tra coloro che sono vincolati ai trattamenti di sostegno vitale e che possono chiederne e ottenerne la sospensione accedendo alle procedure di morte assistita, coloro che invece non lo sono ancora.

In secondo luogo, si ipotizza la lesione del diritto alla salute quale espressione dell'autodeterminazione terapeutica dei pazienti venendo imposto un unico ed esclusivo modo per ottenere la morte assistita dovendo prima necessariamente trovarsi costretto ad aver somministrati i trattamenti di sostegno vitale.

In terzo luogo, l'impossibilità di restringere ulteriormente il cono sanzionatorio dell'articolo 580 del Codice Penale, attraverso l'estensione della non punibilità dei malati non sottoposti a trattamenti di sostegno vitale, rappresenterebbe, secondo le deduzioni di parte, un duplice vulnus alla vita privata e familiare tutelata dal combinato disposto degli articoli 8 e 14 della CEDU, sia a causa dell'intromissione dello Stato nelle scelte individuali del singolo cittadino sofferente, sia nella differenza di trattamento altamente casuale e strettamente correlata alla tipologia della patologia in questione.

La Consulta preliminarmente ha rigettato le questioni relative alla competenza del giudice territoriale in virtù del comma 1 dell'articolo 9 del Codice di Procedura Penale, a tenore del quale è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è stata compiuta una parte dell'azione



criminosa, che in questo caso è coincisa con l'attraversamento della frontiera tra Italia e Svizzera, dovendosi in tal sede precisare che, pur in assenza di elementi di prova sufficientemente precisi circa il luogo di tale espatrio, la Consulta ha ugualmente escluso – non senza alcune carenze argomentative – l'applicabilità del comma secondo del medesimo articolo ai fini dell'identificazione del foro competente che proprio nei casi di incertezza, secondo il suo tenore letterale, dovrebbe essere quello di residenza, dimora o domicilio dell'imputato.

In un secondo tempo, ha respinto tutti i dubbi di legittimità costituzionalità articolando la propria decisione sui seguenti punti nodali.

Relativamente al principio di uguaglianza, la Corte costituzionale non ha rilevato alcuna sua violazione, poiché i pazienti non ancora sottoposti ai trattamenti di sostegno vitale possono esercitare la propria autodeterminazione terapeutica orientandosi per il rifiuto degli stessi come per la rinuncia possono orientarsi coloro che invece vi si trovano sottoposti.

Scrive rotondamente la Corte, infatti, che «dal punto di vista costituzionale, non vi può essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessita, in base a valutazione medica, dell'attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare: nell'uno e nell'altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi».

Relativamente alla presunta lesione del diritto alla salute la Corte costituzionale ha ritenuto che non sussiste alcuna violazione del dettato costituzionale, poiché non può concepirsi un diritto di accesso illimitato alle procedure di morte assistita stante la doppia cintura di protezione che giustifica un tale ordine di stringenti limitazioni pur all'interno dello scenario di una democrazia liberale informata dal pluralismo etico.

Per la Consulta, infatti, la presenza di un divieto di assistenza al suicidio all'interno del contesto giuridico trova la sua *ratio iuris* nei due principi generali del rispetto della persona e proprio nel rispetto dell'autodeterminazione della stessa.

Il principio personalistico viene in rilievo nel momento in cui l'entrata in vigore della Costituzione ha ribaltato la *ratio iuris* dell'articolo 580 del Codice penale formulato in un'epoca storica anteriore alla Costituzione medesima: prima della Costituzione, osserva la Consulta, vigeva un dovere di vivere in capo a soggetto, mentre con l'incardinazione dell'ordine costituzionale la prospettiva si è rovesciata instaurando sullo Stato e sulla collettività il dovere di tutelare la vita di ogni individuo.

In questo senso, del resto, si coordina il principio personalistico con quello dell'autodeterminazione, poiché la sanzione penale dell'assistenza al suicidio – senza un accesso illimitato – evita che si possano determinare all'esito suicidiario soggetti che potrebbero risentire delle interferenze esterne di qualsivoglia specie facendo reputare al



soggetto di autodeterminarsi senza che tale autodeterminazione sia realmente tale poiché condizionata dalle circostanze.

In ultimo, la Consulta osserva e sottolinea con forza come l'opzione suicidiaria medicalmente assistita non rappresenti l'unica possibile via fattuale e giuridica di tutela della persona sofferente nelle fasi della sua massima fragilità, poiché bisogna prendere atto dell'alternativa spesso offerta dalla medicina palliativa.

Sul punto la [sentenza n. 66 del 2025](#) in oggetto delle presenti riflessioni così ha, infatti, evidenziato: «Già nell'[ordinanza n. 207 del 2018](#) questa Corte aveva, peraltro, stigmatizzato il rischio di una «prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative» (punto 10 del Considerato in diritto), del resto inserite nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza. Va evidenziato che, a oggi, in Italia: a) non è garantito un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari, sia domiciliari che ospedalieri; b) vi sono spesso lunghe liste di attesa (intollerabili in relazione a chi versa in situazioni di grave sofferenza); c) si sconta una mancanza di personale adeguatamente formato e una distribuzione territoriale dell'offerta troppo divaricata (in tal senso Comitato nazionale per la bioetica, parere "Cure Palliative", approvato il 14 dicembre 2023); d) la stessa effettiva presa in carico da parte del servizio sociosanitario, per queste persone, è a volte insufficiente».

Emersi ricognitivamente i momenti centrali del percorso logico-argomentativo della pronuncia in esame, non si può adesso che proporre alcune notazioni di ordine critico e biogiuridico.

### *3. La perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita come problema biogiuridico*

La recente sentenza qui in considerazione si iscrive all'interno di quella sempre più vasta costellazione di vicende giudiziarie che da anni oramai tentano di descrivere e perimetrare la legittimità giuridica e costituzionale della disciplina della morte assistita<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Per approfondimenti tra l'immensa letteratura sul tema cfr. *ex plurimis*: AA.VV., *Il diritto di essere uccisi: verso la morte del diritto?*, a cura di Mauro Ronco, Giappichelli, Torino, 2019; AA.VV., *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, F.S. Marini, C. Cupelli (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; AA.VV., *Eutanasia. Le ragioni del no*, a cura di A. MANTOVANO, Cantagalli, Siena, 2021; S. AMATO, *Eutanasie. Il diritto di fronte alla fine della vita*, Giappichelli, Torino, 2011; A. BOMPIANI, *Dichiarazioni anticipate di trattamento ed eutanasia. Rassegna del dibattito bioetico*, EDB, Bologna, 2008; G. BRAMBILLA, P. PAVONE, *Prolegomeni al potere sovrano sulla vita: il diritto al suicidio*, in AA.VV., *Riscoprire la bioetica. Capire, formarsi, insegnare*, a cura di G. BRAMBILLA, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020; F. D'AGOSTINO, *Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2011; M.P. FAGGIONI, *La vita nelle nostre mani*, EDB, Bologna, 2016; G. FORNERO, *Indisponibilità e disponibilità della vita. Una difesa filosofico giuridica del suicidio*



In tal senso, tuttavia, non si può fare a meno di evidenziare alcune sfumature differenzianti, tra continuità e discontinuità, tra le tre principali sentenze che sul tema si sono avvicinate nel corso del tempo, cioè, appunto, la [n. 242 del 2019](#), la [n. 135 del 2024](#) e l'ultima, cioè appunto la [n. 66 del 2025](#).

Con la [sentenza n. 242 del 2019](#), infatti, la Consulta non ha esplicitamente né radicalmente abolito la fattispecie criminosa cristallizzata dall'articolo 580 del Codice penale in tema di istigazione o aiuto al suicidio, ma ha aperto una breccia alla solidità del divieto codicistico, avendo ritenuto che si debbano prevedere delle eccezioni tali da rendere poroso il suddetto divieto la cui impermeabilità assoluta ad alcune situazioni lo renderebbe costituzionalmente illegittimo.

La [sentenza n. 242 del 2019](#) individuando *motu proprio* gli oramai celebri “quattro paletti”<sup>9</sup>, entro i quali è possibile escludere la responsabilità penale di chi aiuta al suicidio di colui che a tale proposito si fosse determinato, perimetra in modo inequivocabile e scrupoloso – cioè non estendibile e non diversamente interpretabile – il campo di legittimità costituzionale dell'azione da sottrarre al cono sanzionatorio codicisticamente contemplato.

La dettagliata elencazione e la sartoriale precisione con cui la Corte costituzionale ha individuato i “quattro paletti” che devono concorrere al fine di escludere la rilevanza penale dell'azione lasciano intendere che, al di là di ogni conato di creatività o di incertezza ermeneutica, essi vadano intesi nel senso di una loro tassatività formale e sostanziale piuttosto che nel senso di una loro opinabilità meramente soggettiva, essendo tali requisiti contemplati dalla Consulta inderogabilmente indicativi e non meramente orientativi.

Le aperture offerte dalla [sentenza n. 242 del 2019](#), dunque, non possono essere considerate nel senso di un passaggio totalmente affrancatorio dal divieto di assistenza al suicidio alla sua generale legalizzazione, ma nel senso di una più articolata e faticosa attività di perimetrazione costituzionale della legittimità di alcune casistiche, chiaramente connotate dalla logica dell'eccezionalità, di aiuto al suicidio pur in permanenza di quella norma penale che ordinariamente ne sancisce il divieto.

---

*assistito e dell'eutanasia volontaria*, Utet, Torino, 2020; C. LALLI, *Secondo le mie forze e il mio giudizio. Chi decide sul fine vita. Morire nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2014; A. PESSINA, *Eutanasia*, Cantagalli, Siena, 2007; E. ROCCELLA, *Eluana deve morire*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019; G. ROCCHI, *Licenza di uccidere*, ESD, Bologna, 2019; A.R. VITALE, *L'eutanasia come problema biogiuridico*, FrancoAngeli, Milano, 2017.

<sup>9</sup> «[Questa Corte](#) ha individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa, corrispondente segnatamente ai casi in cui l'aspirante suicida si identifichi – come nella vicenda oggetto del giudizio a quo – in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile, (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli».



La [sentenza n. 242 del 2019](#), dunque, non ha espresso un “liberi tutti”, ma – come esigono la logica della libertà che per essere tale non può essere assoluta<sup>10</sup>, nonché lo statuto ontologico dell’esperienza giuridica che non consiste nel far tutti quanti il comodo proprio secondo la preziosa lezione di Piero Calamandrei<sup>11</sup> – soltanto un “liberi alcuni”, però a determinate condizioni categoriche, che cioè sono quelle precipuamente indicate dalla Consulta e non altre immaginate o immaginabili.

I tentativi di estensione dei suddetti quattro requisiti intesi non tassativamente sono stati rigettati, pur tra le numerose carenze logico-argomentative che la affliggono<sup>12</sup>, dalla [sentenza n. 135 del 2024](#).

Con quest’ultima pronuncia la Corte costituzionale, infatti, per un verso ha scartato l’ipotesi di una estensione analogica dei “quattro paletti” legittimanti sanciti con la [sentenza n. 242 del 2019](#), ma per altro verso, adagiandosi su una incresciosa fragilità nominalistica della definizione di trattamenti di sostegno vitale, ha aperto *de facto* la via proprio a quella estensione che ha inteso impedire *de iure*.

Pur nella sua contraddittorietà, la [sentenza n. 135 del 2024](#) ha comunque respinto l’idea che i “quattro paletti” contemplati dalla [sentenza n. 242 del 2019](#) possano essere elasticizzati a tal punto da ricomprendere proprio quei casi che essi intendono escludere.

Con la [sentenza n. 66 del 2025](#), infine, la Corte costituzionale, pur richiamandosi al precedente rappresentato dalla [n. 135 del 2024](#), si è svincolata dal criterio formalistico-nominalistico che affliggeva quest’ultima pronuncia, per fondare il proprio percorso logico-argomentativo relativo all’instensibilità dei “quattro paletti” fissati dalla [n. 242 del 2019](#) su una dimensione sostanziale e ben più solida.

In primo luogo, infatti, ha ribadito con singolare fermezza l’ampio margine di discrezionalità di cui gode il legislatore nel modulare la disciplina relativa al bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana e il dovere di tutela dell’autonomia dell’individuo, in ciò stemperando la perentorietà di quella “messa in mora” del Parlamento operata dalla [sentenza n. 242 del 2019](#), e prima ancora più duramente dall’[ordinanza n. 207 del 2018](#), causa di non pochi dubbi circa la legittimità intorno all’adozione di un tale metodo da parte dai predetti arresti della Consulta, dubbi specialmente rilevanti in ordine alla garanzia dell’effettività del principio di separazione dei poteri<sup>13</sup>, come del resto rilevato dalla stessa dottrina pur significativamente

---

<sup>10</sup> «L’autentica libertà è conscia dei suoi limiti»: K. JASPERS, *Origine e senso della storia*, Mimesis, Milano, 2014, 199.

<sup>11</sup> «C’è il caso che l’inesperto e il dilettante (che è anche peggiore) di filosofia, si metta a proclamare che il diritto consiste unicamente nel far tutti quanti il comodo proprio»: P. CALAMANDREI, *Fede nel diritto*, Laterza, Bari, 2008, 69.

<sup>12</sup> A.R. VITALE, [La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi bio giuridici tra il nominalismo della Corte Costituzionale e l’ontologia della realtà \(giuridica\)](#), cit.

<sup>13</sup> Cfr. *ex plurimis*: E. FALETTI, *Suicidio assistito e principio di separazione dei poteri dello stato. Alcune osservazioni a margine della ordinanza 207/2018 sul “caso Cappato”*, in [Europeanrights.eu](#), 1 gennaio 2019; A.



favorevole alle suddette decisioni<sup>14</sup>, le quali con tutta evidenza non possono che iscriversi all'interno di quell'ampio e sempre maggiormente diffuso fenomeno cosiddetto di "attivismo giudiziario"<sup>15</sup>.

La stessa CEDU, del resto, ha più volte ribadito l'ampia discrezionalità degli ordinamenti dei singoli Stati nel vietare l'assistenza al suicidio per tutelare il diritto alla vita come affermato, per esempio, nel caso [Haas v. Switzerland](#), o [Lambert and others v. France](#), in cui, pur tuttavia, si è comunque asserita la possibilità della morte per il ricorrente, seppur ricostruendo tale facoltà per altre vie e mai comunque direttamente come un vero e proprio diritto di morire

In secondo luogo, il caso che ha condotto alla [sentenza n. 66 del 2025](#) sembra aver riproposto il dilemma giuridico che esattamente venti anni or sono si era presentato – nella prima vicenda giudiziaria in tal senso – in relazione alla coordinazione tra la legge n. 40 del 2004 disciplinante le tecniche di procreazione medicalmente assistita e la legge n. 194 del 1978 disciplinante l'interruzione volontaria di gravidanza<sup>16</sup>.

Nel primo caso di controversia che coinvolse l'allora appena approvata legge sulla procreazione assistita, per cui fu adito il Tribunale di Catania, la coppia ricorrente affetta da una patologia ereditaria pretendeva di poter ricorrere all'applicazione analogica delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza: la coppia, cioè, intendeva non impiantare gli embrioni creati e affetti dalla patologia ereditaria avvalendosi della facoltà di interrompere la gravidanza prima del suo stesso inizio.

La toga etnea che ebbe in cura il caso e che rigettò la richiesta rilevò il difetto logico della pretesa dei ricorrenti che auspicavano di applicare una normativa – quale è quella che regola l'interruzione volontaria di gravidanza – in assenza del presupposto di fatto costituito per l'appunto dalla gravidanza medesima.

---

RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in "Questa rivista", III/2018, 571-575; M.E. RUGGIANO, *La "leale collaborazione tra i poteri" ha ultimato la sua parabola. Brevi considerazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale", 14/2020, 132-149; C. TRIPODINA, *Il "potere politico" della corte costituzionale e i suoi limiti*, in AA.VV., *La Corte Costituzionale vent'anni dopo la svolta*, Giappichelli, Torino, 2011, pag 134 e ss.; C. TRIPODINA, *Incertezze generate da giudici che disconoscono i vincoli della testualità*, in AA.VV., a cura di M. DOGLIANI, *Il libro delle leggi strapazzato e la sua manutenzione*, Giappichelli, Torino 2012, 134 e ss.

<sup>14</sup> Perfino la parte della dottrina che ha accolto con maggior favore la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale non ha potuto nascondere l'imbarazzo e le perplessità delle modalità seguite, poiché "l'interventismo suppletivo" della Corte comporta «rischi per l'equilibrio fra i poteri e per la possibile strumentalizzazione del "ricorso al giudice" che queste azioni portano inevitabilmente con sé»: M. D'AMICO, *Il "fine vita" davanti alla Corte Costituzionale fra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (Considerazioni a margine della sent. n. 242/2019)*, in "Questa rivista", 2/2020, 286-302.

<sup>15</sup> G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in "Dirittifondamentali.it", 1/2019, 1-25.

<sup>16</sup> Cfr. A.R. VITALE, *Note biogiuridiche sulla recente sentenza della CEDU su PMA, IVG e DGP*, in [Medicina e Morale](#), 5/2012.



Similmente, ritenere che si possano applicare i “quattro paletti” – soprattutto quello relativo alla sospendibilità dei trattamenti di sostegno vitale – in assenza di un paziente sottoposto agli stessi supporti vitali costituisce un grave errore logico-fattuale che ha legittimato il rigetto operato dalla Consulta la quale ha così salvaguardato la coerenza interna della sua decisione e la ragionevolezza dell’ordinamento, quest’ultimo essendo un dato imprescindibile per chi ritiene – come evidentemente la Consulta ha ritenuto – che non possa non esserci una corrispondenza tra diritto e fatto, tra norma e realtà, tra razionalità giuridica e funzionamento dell’apparato giudiziario.

In terzo luogo, la [sentenza n. 66 del 2025](#) sembra aver chiuso e definito una volta e per tutte, almeno si spera, la perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita che le precedenti due pronunce avevano cominciato a delineare poiché ha incentrato buona parte del proprio percorso logico-argomentativo sull’importanza della tutela del diritto alla vita specialmente in relazione ai soggetti più fragili.

Dinnanzi alle evidenti pulsioni “tanatocratiche” che informano larga parte della cultura giuridica occidentale odierna sulla base di visioni assolutamente individualistiche della vita, della morte e dello stesso diritto<sup>17</sup>, la [sentenza n. 66 del 2025](#) ha trovato il coraggio di ribadire le ragioni per cui non può ipotizzarsi una estensione illimitata dell’accesso alle procedure di morte assistita, individuando tali ragioni nel supremo valore della difesa del diritto alla vita dei soggetti più vulnerabili che potrebbero essere indotti – proprio dalla suddetta diffusa “cultura dello scarto”<sup>18</sup>, per utilizzare l’efficacissima formula coniata da Papa Francesco – alla soluzione suicidiaria, rischiando di inverare una speciosa e preoccupante forma di *interversio virtutis* in grado di trasformare un presunto “diritto di morire” in un vero e proprio “dovere di morire”<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Ex plurimis cfr.: P.F. D’ARCAIS, *A chi appartiene la tua vita? Una riflessione filosofica su etica, testamento biologico, eutanasia e diritti civili nell’epoca oscurantista di Ratzinger e Berlusconi*, Ponte alle Grazie, Milano, 2009; M. SOZZI, *Sia fatta la mia volontà*, ChiareLettere, Milano, 2014; C. TROILO, *Liberi di morire. Una fine dignitosa nel Paese dei diritti negati*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012.

<sup>18</sup> «La cultura dello scarto, in effetti, non ha confini. Vi è chi presume di poter stabilire, in base a criteri utilitaristici e funzionali, quando una vita ha valore ed è degna di essere vissuta. Questo tipo di mentalità può portare a gravi violazioni dei diritti delle persone più deboli, a forti ingiustizie e disuguaglianze là dove ci si lascia guidare prevalentemente dalla logica del profitto, dell’efficienza o del successo. Ma c’è anche, nell’odierna cultura dello scarto, un aspetto meno visibile e molto insidioso che erode il valore della persona con disabilità agli occhi della società e ai suoi stessi occhi: è la tendenza che porta a considerare la propria esistenza un peso per sé e per i propri cari. Il diffondersi di questa mentalità trasforma la cultura dello scarto in cultura di morte. In fondo, «le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, specie se povere o disabili, “non servono ancora” – come i nati con disabilità –, o “non servono più” – come gli anziani» (ivi, 18). Questo è molto importante, i due estremi della vita: i nati con disabilità si abortiscono, e agli anziani in fase finale si fa la “dolce morte”, l’eutanasia, un’eutanasia travestita, sempre, ma è eutanasia alla fine»: FRANCESCO, [Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali](#), 11 aprile 2024.

<sup>19</sup> Cfr. A.R. VITALE, *Dal diritto di morire al morire del diritto*, in [L-Jus](#), 2/2018.



In questa prospettiva la [sentenza n. 66 del 2025](#) si può considerare coerente con la celebre sentenza della Corte Suprema degli Stati, nel [caso \*Washington v. Glucksberg\*](#), che già più di vent'anni or sono aveva negato l'esistenza di una tutela costituzionalmente fondata del diritto di morire (sia come suicidio medicalmente assistito sia come eutanasia) in quanto si sarebbe stravolta l'integrità etica della professione medica e in quanto sarebbe stata grandemente e gravemente diminuita la tutela dei diritti fondamentali dei soggetti più vulnerabili come i minori, gli anziani, i malati, i disabili, i poveri.

Alla luce di tutto ciò si intuisce quanto concreto ed effettivo sia il rischio di concretizzazione del cosiddetto "slippery slope" in tema di fine vita, cioè il rischio di percorrere il "pendio scivoloso" che conduce dalla morte volontaria a quella involontaria, dall'affermazione di alcuni diritti alla negazione di altri diritti altrettanto fondamentali.

La [sentenza n. 66 del 2025](#) esprime con fin troppa chiarezza la concretezza di un tale pericolo, cioè che l'asserita libertà individuale di disporre di sé, della propria vita e della propria morte, secondo il canone della morte assistita liberale, si traduca prima o poi nel suo opposto, cioè in una morte assistita illiberale, in quanto è sempre altamente presente il rischio che si cominci a praticare la morte per chi la richiede e si finisca per praticarla anche a chi non l'ha mai richiesta.

Proprio in questo senso non si possono non ricordare le considerazioni di David Lamb il quale riassume perfettamente l'idea di questo preciso capovolgimento etico e giuridico del diritto di morire in dovere di morire: «In una società in cui l'uccisione su richiesta venga considerata lecita, i moribondi finiscono in una situazione in cui sono costretti a esprimere il loro desiderio di morire come l'adempimento di un ultimo dovere di buona creanza verso i viventi»<sup>20</sup>.

In quarto luogo, appare quanto mai opportuno prendere atto della circostanza per cui neanche la [sentenza n. 66 del 2025](#) sembra aver suggerito la configurabilità di un vero e proprio diritto di morire frontalmente inteso, inserendosi sulla lunga scia giurisprudenziale che anche a livello internazionale ha sempre escluso una tale eventualità e indicando così di non poter prendere alla leggera le numerose iniziative *de iure condendo* che negli ultimi in tal senso sono state intraprese sia a livello statale che regionale.

Si pensi in tale direzione alle più recenti pronunce statunitensi come quella della New York High Court, nel [caso \*Myers v. Schneiderman\*](#), secondo la quale non esiste un diritto costituzionale al suicidio assistito così che il diritto di scegliere i trattamenti sanitari o di rifiutare quelli di sostegno vitale non include il diritto ad essere aiutati al suicidio, o quella della Supreme Court of New Mexico, o quella del [caso \*Morris v. Brandenburg\*](#), in cui si chiarisce senza mezze misure che non esiste un diritto di morire costituzionalmente tutelabile, o quella del caso britannico [Conway v. Secretary of State for Justice](#) deciso nell'ottobre 2017 con cui la British High Court ha sancito che il divieto di suicidio assistito dell'ordinamento britannico è

---

<sup>20</sup> D. LAMB, *Down the slippery slope*, Routledge, London, 1988, 42-43.



proporzionato alla tutela dei più deboli e che vi è un pubblico interesse al mantenimento di tale divieto.

In ogni caso la Corte costituzionale non ha mai affermato l'esistenza di un "diritto di morire", o del "diritto al suicidio medicalmente assistito", diritti inconfigurabili sia sostanzialmente sia proprio in base ai precedenti giurisprudenziali internazionali.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del resto, già nel 2002, nel celebre caso [Pretty v. United Kingdom](#), ha avuto modo di precisare che un diritto di morire in quanto tale non è ipotizzabile e non può essere legittimato né alla luce dell'art. 2 né alla luce dell'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, tanto da ritenere il divieto di assistenza al suicidio cristallizzato nel *Suicide Act* del Regno Unito pienamente conforme alla Convenzione suddetta in vista della tutela del diritto alla vita in genere e di quello dei più deboli e vulnerabili, come i malati cronici o terminali, nello specifico.

In quinto e ultimo luogo, la [sentenza n. 66 del 2025](#) ha avuto cura di orientare l'intera struttura del proprio percorso argomentativo di rigetto dei dubbi di legittimità costituzionale e delle sottese pretese non in base a valutazioni astratte o formali, secondo l'inderogabile e sostanziale criterio onto-assiologico rappresentato dal principio personalistico che senza dubbio costituisce l'orizzonte di senso di tutto il quadro complessivo dei diritti, delle libertà e delle garanzie costituzionali nonché dell'ordinamento giuridico nel suo insieme e della stessa concezione dello Stato di diritto.

La persona, infatti, non è né una qualifica esteriore, né una categoria transeunte, né un ruolo che si può assumere o desumere dalle concezioni politiche, sociali, economiche o di altra natura.

La dimensione personale indica l'accesso al radicamento metafisico dell'essere umano, poiché, proprio come ha notato Nikolaj Berdjajev, la persona «non è una categoria biologica o psicologica, ma una categoria etica e spirituale»<sup>21</sup>.

Ciò significa che la persona non può essere manipolata o alterata, non se ne può disporre, poiché, come ha cristallinamente osservato Romano Guardini, è essenzialmente *irripetibilità* (*Einmaligkeit*) in quanto «persona significa che non può essere presa in possesso, non può essere usata come mezzo, non può essere subordinata ad uno scopo[...]. Non posso afferrare neppure me stesso»<sup>22</sup>.

Questa, in fondo, è la lezione primaria impartita da un geometra del pensiero razionale di matrice illuministica quale è stato Immanuel Kant che per l'appunto ha evidenziato come «noi possiamo disporre del nostro corpo in vista della conservazione della nostra persona; chi però si toglie la vita non preserva con ciò la sua persona: egli dispone allora della sua persona e non

---

<sup>21</sup> N. BERDJAEV, *Schiavitù e libertà dell'uomo*, Bompiani, Milano, 2010, 105.

<sup>22</sup> R. GUARDINI, *Persona e personalità*, Morcelliana, Brescia, 2006, 46-48.



del suo stato, cioè si priva della sua persona. Ciò è contrario al più alto dei doveri verso se stessi, perché viene soppressa la condizione di tutti gli altri doveri»<sup>23</sup>.

In virtù di ciò, quindi, si può ritenere, con una accorta dottrina, che «il richiamo ai diritti inviolabili dell'uomo ed al rispetto della persona non possono far ritenere legittima alcuna forma di eutanasia attiva che, alla luce del dettato costituzionale, risulta antigiuridica e, quindi, illegittima. Sotto il profilo strettamente costituzionalistico, quindi, il cosiddetto diritto di morire trova il suo ostacolo più forte proprio nel principio personalistico. Diverse, invece, sono le indicazioni che si possono trarre dalla Carta fondamentale circa la configurabilità di un diritto di rifiutare le cure e/o il cosiddetto divieto di accanimento terapeutico»<sup>24</sup>.

Alla luce di una autentica concezione del principio personalistico si prospetta come inevitabile, dunque, l'impossibilità di configurare *ope legis aut ope iudicis* un vero e proprio diritto di morire, né un diritto al suicidio medicalmente assistito, né un diritto all'eutanasia, poiché se davvero è la persona il valore centrale dell'ordinamento giuridico di essa non si può disporre in quanto neanche essa può disporre di se stessa, venendo in rilievo così l'insegnamento prettamente giuridico e razionale di uno dei padri della scienza giuridica italiana quale è stato Francesco Santoro-Passarelli il quale ha giustamente osservato che «non esiste e non è neppure concepibile, malgrado ogni sforzo dialettico, un diritto sulla propria persona o anche su se medesimo, o sul proprio corpo, stante l'unità della persona, per la quale può parlarsi soltanto di libertà, non di potere rispetto a se medesima»<sup>25</sup>.

#### 4. Conclusioni

La tragica vicenda umana e giuridica che ha condotto all'emanazione di un'ulteriore sentenza della Corte costituzionale in tema di fine vita, oltre i rilievi di ordine tecnico che si sono prospettati e che ancora sicuramente si possono ipotizzare, dovrebbe indurre a riflettere, seppur brevemente e in conclusione, sui rapporti tra sofferenza e diritto.

La sofferenza, infatti, comunque la si indaghi, comunque la si scruti, comunque la si percorra, resta sempre un mistero poiché sempre parzialmente indagata, scrutata e percorsa, in quanto la si può soltanto patire, cioè vivere, portare, o meglio sopportare, come del resto suggerisce lo stesso etimo del verbo latino soffrire, derivato da *sub-ferre*, ovvero sub-portare, cioè farsene carico con pazienza, inesorabilmente, attimo dopo attimo per quanto eterno sia ogni attimo che perdura nella sofferenza, quindi non già con rassegnazione, ma anzi con tenacia.

---

<sup>23</sup> I. KANT, *Lezioni di etica*, Laterza, Bari, 2004, 170-171.

<sup>24</sup> I. LAGROTTA, *L'eutanasia nei profili costituzionali*, Cacucci Editore, Bari, 2005, 53.

<sup>25</sup> F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene Editrice, Napoli, 2002, 51.



Il diritto, invece, esige l'azione della ragione e la pratica della virtù della giustizia e della prudenza, cioè la capacità di distinguere il giusto dall'ingiusto e il bene dal male, fissando il limite all'azione dell'uomo, specialmente quando quest'ultimo si convince di essere illimitato e illimitabile.

Sia l'una che l'altro, tuttavia, riflettono la profondità e la tragicità dell'umana condizione, sebbene la prima secondo la cifra della fisica finitudine e della bio-esistenziale precarietà, mentre il diritto secondo la cifra della vocazione all'infinito di un essere finito.

Se non si soffre non si esperisce la profondità della sofferenza che va oltre il semplice dolore, quest'altra piaga fisica che accomuna l'umano a tutto il resto del creato, ma se si soffre si accede ad un'altra dimensione, quella propriamente umana, quella che diversifica l'umano da tutto il resto del creato, quella in cui si svela l'autentica natura della vita, e perfino il senso della stessa, cioè la risposta agli interrogativi del leopardiano pastore errante.

La sofferenza, peraltro, indica la sollevazione meta-materiale del patire umano, distinguendosi dal dolore, come la giustizia indica che c'è un intero senso giuridico al di là dello stretto orizzonte della norma.

Tuttavia, mentre per il dolore ci sono i recettori in grado di fornire risposte certe, per la sofferenza manca un criterio altrettanto affidabile: lo spillo penetra la cute, il recettore percepisce l'intrusione e la rete nervosa trasferisce bio-chimicamente il segnale elettrico al cervello che lo elabora come dolore; ma per la sofferenza? Non ci sono recettori bio-chimici, non ci sono segnali elettrici e neppure le spiegazioni che tendono al determinismo bio-neuro-psichico o al determinismo socio-storico in grado di dare ragione fino in fondo della sofferenza.

Una vita senza sofferenza, probabilmente non sarebbe neppure auspicabile, perché sottrarrebbe l'essere umano alla sua stessa autenticità, elevandolo al rango degli dei o relegandolo a quello delle fiere prive di ragione, ma in ogni caso privandolo della sua propria natura, del suo ruolo, o meglio, scandalo nello scandalo (l'utilizzo di un tale termine a questo proposito), della sua dignità.

Certo è inevitabile interrogarsi: come può la sofferenza rispettare la dignità? Nonostante ciò che possa ritenersi a prima vista, è proprio nella sofferenza che viene alla luce la dignità come dimostra la già ricordata radice etimologica nel senso di sopportare, cioè di portare su di sé. Ma portare cosa? Portare appunto il carico della propria umanità attraverso il sentiero dell'esistenza. Tuttavia ciò non è che appena la superficie della questione. La sofferenza, infatti, consente alla dignità di risplendere in almeno tre sensi.

In un primo senso riguardo alla dimensione dell'essenza umana, cioè secondo un significato ontologico, poiché la sofferenza esprime un diretto rinvio alla natura creaturale dell'essere umano, che non si è dato da sé, ma che proviene da altri, da altro e ad altro è destinato.

In un secondo senso deve porsi attenzione al carattere esistenziale della sofferenza che traduce la dignità dell'essere umano come essere caratterizzato da una strutturale finitudine in cui la sofferenza assurge a monito quotidiano e diuturno di una tale connaturata limitatezza



contro il rischio di dimenticarsene declinando rovinosamente verso forme di “titanismo” morale o giuridico.

In un terzo senso, infine, la sofferenza rivela la dignità dell’uomo poiché disvela la profondità etica dell’essere umano, cioè il suo essere costituito in modo tale da vivere secondo la sua natura prettamente relazionale, secondo il suo essere un *essere-con*, cioè un *essere-con-l’altro*, per esempio portando anche parte dell’altrui sofferenza, come del resto ha puntualizzato Ryszard Kapuściński per il quale, infatti, «l’uomo della società di massa è caratterizzato dall’anonimità, dalla mancanza di legami sociali, dall’indifferenza verso l’altro e, a causa del suo sradicamento culturale, dall’impotenza e dalla vulnerabilità al male, con tutte le sue tragiche conseguenze di cui la più disumana sarà l’Olocausto»<sup>26</sup>.

Queste tre manifestazioni dell’unico senso della sofferenza concretizzano il profondo ed indissolubile legame tra sofferenza e dignità umana per cui quest’ultima viene proprio in risalto non contro o al di fuori della sofferenza, come oggi ingenuamente si ritiene da parte dei più a causa dei paradigmi soggettivistici ed edonistici di cui è intrisa la cultura odierna, ma soltanto tramite la sofferenza stessa.

Similmente al diritto, anche la sofferenza, dunque, traduce e rivela la struttura costitutiva di ordine coesistenziale dell’umanità, quella per cui non si può ignorare la condizione altrui, dovendola anzi considerare come fosse propria, pur nella consapevolezza che il diritto non può assurgere al ruolo di strumento di eliminazione della sofferenza, o peggio, del sofferente, poiché se è vero che non esiste un dovere di soffrire è altrettanto vero che non può neanche ipotizzarsi una strumentalizzazione delle norme (o delle sentenze) che condurrebbe alla sofferenza prima e alla morte poi del diritto medesimo.

Diritto e sofferenza, dunque, devono rimanere equidistanti, senza alcuna strumentalizzazione reciproca, ma con un vicendevole rapporto di servizio in nome dell’umana dignità, cioè in nome di quell’unico invalicabile limite contro e oltre il quale si staglia il tremendo rischio della catastrofe di cui la storia abbonda, almeno secondo i fecondi avvertimenti troppo spesso dimenticati di Giuseppe Capograssi: «La catastrofe, immergendo l’umanità in un mondo caratterizzato dalla morte e dall’incubo, ha messo in condizioni l’uomo di capire che cosa è che difende e assicura la vita dalla morte e dall’incubo. Sarebbe preferibile che non ci fosse bisogno delle catastrofi per capire; ma l’uomo è fatto in modo che ha bisogno della terribile pedagogia della storia. Il guaio è che, per capire, questa è condizione necessaria, ma non sufficiente»<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> R. KAPUŚCIŃSKI, *L’altro*, Feltrinelli, Milano, 2009, 28.

<sup>27</sup> G. CAPOGRASSI, *Il diritto dopo la catastrofe*, in *Opere*, Giuffrè, Milano, 1959, Vol. V, 153.